# REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/82 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1982

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (³), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (°), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (9), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 963/82 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1070/82 (8);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

 per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

 per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi- di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 (9), conformemente all'allegato del presente regolamento,

# HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81 (11), e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 963/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17. (5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (7) GU n. L 114 del 28. 4. 1982, pag. 14. (8) GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 44.

<sup>(°)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (°) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (°) GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

# **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
.02 B II a) (²)	125,61	122,59
1.02 C I (²)	150,49	147,47
1.02 D I (²)	97,03	94,01
1.02 E II a) (²)	171,95	165,91
1.02 F I (²)	171,95	165,91
1.02 G I	75,17	69,13
1.07 A I a)	174,94	164,06
1.07 A I b)	133,47	122,59
1.08 A III	169,05	148,50
1.09	451,34	270,00

- (2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
  - un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
  - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.